



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
11 MARZO 2015**

**Deliberazione n. 3 del - Atti n.3199 del 11/03/2015 Fascicolo 2.10/2015/116**

**Oggetto: Informativa in ordine ai contenziosi in essere per l'ATO.**

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 3 marzo 2015 (Prot. Uff. ambito n. 2829 del 03 marzo 2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente		X
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente**

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: : Informativa in ordine ai contenziosi in essere per l'ATO.**

### RELAZIONE TECNICA:

#### PETRILLI srl

In data 25.11.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13351) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Petrilli srl per l'annullamento dell'Autorizzazione Dirigenziale del 03.09.2014 (prot. uff. amb. n. 9228/2014) - limitatamente alla prescrizione n. 4 in esso contenuta), con cui l'Ufficio d'Ambito ha decretato l'aggiornamento dell'autorizzazione RG n. 5175 del 09.05.2013 nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Il Direttore Generale ha ritenuto il 04/12/14 di convocare l'azienda ed i propri legali al fine di esperire un tentativo di conciliazione extragiudiziale.

Nel corso dell'incontro, sono state vagliate le possibili soluzioni tecniche per adempiere alla suddetta prescrizione e con nota del 04.12.2014 (prot. uff. amb. n. 13837) è stato richiesto all'Impresa, di fornire documentazione comprovante l'impossibilità di trovare recapiti alternativi alla pubblica fognatura, fornendo ogni più utile elemento atto a dimostrare l'impossibilità di ottemperare a quanto prescritto.

Con successiva nota del 12.12.2014 (prot. uff. amb. n. 14219) l'impresa ha fornito documentazione che è stata inviata al Gestore affinché potesse presentare le proprie controdeduzioni tecniche.

A seguito dell'acquisizione di queste ultime, in data 22.12.2014 (Prot. uff. amb. n.14626) il tentativo è andato a buon fine. Lo studio legale di controparte ha infatti confermato che non avrebbero provveduto al deposito e all'iscrizione a ruolo per sopravvenuta carenza di interesse.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### **MET. EXTRA spa**

In data 20.02.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 2336) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Met. Extra spa per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di concludere il procedimento originariamente avviato su istanza della ricorrente in data 15.12.2010 nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La ricorrente in data 15.12.2010 aveva avanzato istanza ex art. 208 del D. Lgs 152/06 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per l'impianto ubicato nel Comune di Pregnana Milanese. L'impresa sottolineava nel ricorso che, benchè avesse provveduto ad integrare come richiesto la documentazione fornita in sede di istanza e fossero stati acquisiti, in sede di Conferenza dei servizi, i pareri degli enti coinvolti, l'Amministrazione provinciale non aveva ancora rilasciato il provvedimento conclusivo. In data 23.02.2015 (prot. uff. amb. n. 2428) l'Ufficio d'Ambito comunicava al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di aver già provveduto all'emissione dell'allegato tecnico di sua competenza (prot. uff. amb. n. 1110 del 05.02.2014) nell'ambito del suddetto procedimento e chiedeva le motivazioni sottese al mancato rilascio del provvedimento finale segnalando che non vi fosse interesse alla costituzione in giudizio da parte dell'Azienda.

Successivamente a seguito dell'emissione del titolo autorizzatorio (RG. N. 1748 del 04.03.2015) da parte del competente Settore della Città Metropolitana, in data 04.03.2015 (prot. uff. amb. n. 3009 del 06.03.2015) veniva comunicato dal Settore Avvocatura che l'Impresa confermava la decisione di non proseguire nel giudizio davanti al TAR per carenza di interesse.

### **NORTH BELL INTERNATIONAL srl**

In data 10.01.2014 (prot. Uff. Amb. n. 176) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società North Bell International srl per l'annullamento della comunicazione del 12.11.2013 (prot. n. 21035) con la quale AMIACQUE srl ha trasmesso ad ARPA Lombardia ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale i risultati degli accertamenti analitici effettuati sugli scarichi industriali della Società nei quali si evidenziava il superamento per i parametri: Nichel e Zinco.

Successivamente veniva notificato Primo atto di motivi aggiunti (Prot. Uff. Amb. n. 2116 del 03.03.2014) per l'annullamento della diffida dirigenziale (RG n. 10234/2013 del 16.12.2013) emessa dall'Ufficio d'Ambito e ricevuta dalla ricorrente in data 02.01.2014.

Con deliberazione n. 3 del 29.01.2014 l'Ufficio d'Ambito affidava l'incarico di difesa all'Avvocatura Provinciale in ossequio alla Convenzione per la prestazione di servizi in atto con la Provincia di Milano e con deliberazione n. 10 del 07.03.2014 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto del ricorso per motivi aggiunti e deliberava di ritenere sufficiente l'attività difensiva messa in essere dalla Provincia.

In data 20.01.2015 l'Ufficio d'Ambito chiedeva al Settore Avvocatura della Città Metropolitana (prot. uff. amb. n. 707 del 20.01.2015) di avere informazioni in merito al succitato ricorso in particolare gli adempimenti consequenziali ai quali il Settore Avvocatura aveva dato seguito.

In data 16.02.2015 (prot. uff. amb. n. 2071 del 16.02.2015) veniva comunicato che si è tutt'ora in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### **SEMP srl**

In data 15/02/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 7321) è stato notificato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale quale controinteressato nonché ad ARPA Lombardia, Comune di Pero, Amiacque s.r.l. ed alla Provincia di Milano, quest'ultima quale resistente, ricorso avanti al TAR Lombardia e contestuale istanza di adozione di misure cautelari promosso dall'Impresa SEMP s.r.l. con sede legale in Pero (MI) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del Provvedimento in data 26/05/2014 (Prot. n. 11462/9.9/2009/2006 LM/VD) a mezzo del quale la Provincia di Milano prescriveva:

- che la Società ricorrente “non potrà ritirare in entrata all'impianto i CER 170301\*, 170302 e 170507 per l'operazione R5 all'impianto trattamento terre, in quanto i CER 170301\*, 170302 sono stati ritenuti non idonei a tali tipologia di trattamento mentre il CER 170507 potrebbe potenzialmente risultare contaminato da amianto”.
- che venissero “stralciati dalla tabella della prescrizione E.5.2XIX i riferimenti alla frazione recuperata < 2 mmin uscita dalla linea trattamento/lavaggio terre indicata con destinazione a recupero su terreno”

Essendo impugnata una nota provinciale nella quale vi era un unico passaggio effettuato dall'Ufficio d'Ambito il 04/04/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 3594 nella veniva chiesto al Gestore di rivedere il parere reso tenendo conto del parere di ARPA e delle “Linee guida per il rilascio di deroghe ai limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali” ), è stata ritenuta opportuna una costituzione nel giudizio in oggetto, solo formale; infatti l'Ufficio d'Ambito avrebbe un interesse a conoscere il destino della comunicazione suddetta la quale conterrebbe la condizione da cui dipenderebbe la prosecuzione e/o l'avvio della fase procedimentale per la concessione delle deroghe allo scarico.

In data 16/07/2014 (Prot. Uff. Amb. N. 7345) veniva inoltrato a mezzo Pec all'Avvocatura Provinciale il ricorso di cui trattasi, chiedendo in ossequio alla Convenzione per la Prestazione dei Servizi in atto con la Provincia di Milano, di provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito, ponendo in essere la migliore difesa nell'interesse dell'Azienda, demandando tuttavia ogni più utile determinazione nel merito al CdA riunitosi nella data del 17.07.2014.

Con deliberazione n. 10 del 17.07.2014 il Consiglio di Amministrazione deliberava di definitivamente affidare all'Avvocatura della Provincia di Milano, in ossequio alla Convenzione per la Prestazione dei Servizi in atto con la medesima, la costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito nel ricorso avanti al TAR Lombardia promosso dall'Impresa SEMP s.r.l. con sede a Pero (MI) contro Provincia di Milano, ARPA, comune di Pero, Amiacque s.r.l., l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale.

In data 01.10.2014 (prot. uff. amb. N. 10612) veniva trasmessa dal Settore Avvocatura copia dell'ordinanza n. 1257/2014 con cui il TAR Lombardia in data 24.09.2014 respingeva la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenuto che le parti del medesimo non avevano portata precettiva, tant'è che l'Amministrazione provinciale aveva richiesto ad ARPA chiarimenti e dunque risultava ancora in corso l'istruttoria. e spese di giudizio venivano compensate tra le parti.

### **ENEL DISTRIBUZIONE spa**

In data 07.11.2013 (prot. prov. Mi. n. 268841) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Enel Distribuzione spa per l'annullamento della delibera del Comune di Bubbiano con cui è stato approvato il “Regolamento comunale per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori”, nonché contro la Provincia di Milano per l'annullamento della nota prot. n. 102576 del 16.04.2013 con cui invitava le amministrazioni comunali ad adottare “aliquote a metro lineare di rete idrica comunque non superiori a 1 euro/ml.”



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Con nota del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707) e nota del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895) venivano chieste informazioni in ordine al suddetto ricorso, ma va segnalato che a tutt'oggi nulla è pervenuto.

Si provvederà a presentare un ulteriore sollecito all'Avvocatura della Città Metropolitana.

### **SCURATI Spa**

In data 02.08.2013 (prot. Prov. Mi n. 198003) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Scurati spa nei confronti della Provincia di Milano e Amiacque srl per l'annullazione previa adozione di misure cautelari monocratiche previa sospensione e/o per l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso del Decreto dirigenziale RG n. 5112/2013 del 08.05.2013 di rigetto e contestuale archiviazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne presentata dall'Impresa Scurati spa sita nel Comune di Cusano Milanino e di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso ed in particolare del parere negativo di Amiacque del 06.02.2013, affidato alla Provincia di Milano.

In data 30.08.2013 il TAR Lombardia con ordinanza n. 939/2013 ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato dalla ricorrente fino al pronunciamento della Camera di Consiglio del 11.12.2013 compensando altresì le spese di giudizio tra le parti.

Successivamente in data 05.09.2013 l'Impresa Scurati spa ha chiesto un incontro congiunto alla presenza anche del settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano al fine di risolvere le problematiche tecniche e procedurali sottese alle pratiche autorizzatorie pendenti.

A seguito del suddetto incontro svoltosi in data 30.09.2013 alla presenza del Settore Rifiuti e Bonifiche, del Settore Avvocatura della Provincia di Milano, di Amiacque srl e della ricorrente si è definito di far confluire il parere reso da questa Autorità all'interno del titolo autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06 rilasciato dal settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano (RG n. 7632/2013 del 24.07.2014).

### **SOCIETA' ACQUE POTABILI spa**

#### **RICORSI N. 2223/2012 E N. 2572/2013**

In data 14.09.2012 (prot. Prov. Mi n. 163471) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla Società Azionaria Per La Condotta Delle Acque Potabili – Acque Potabili spa (di seguito SAP) contro l'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, il Comune di Arluno e CAP Holding SpA per l'annullamento del provvedimento emesso in data 29.05.2012 (Protocollo 91670) con il quale l'Autorità ha disposto l'annullamento del contenuto della lettera protocollo n. 196041 del 6.12.2011 in ordine al riconoscimento della qualifica di società salvaguardata ad ACQUE POTABILI SpA affidandone la difesa all'Avvocatura della Provincia di Milano.

Con Deliberazione n.6 del 17.07.2013 il Cda ha deliberato di ritenere per quanto di sua competenza "sufficiente l'attività difensiva già svolta nell'interesse della Provincia di Milano da parte del Settore Avvocatura e di rinunciare pertanto all'opportunità di intervenire nel giudizio pendente nominando un difensore esterno.

In data 11/11/2013 (prot. ufficio Ambito n.2402) è stato notificato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, oltre che alla medesima Provincia, al Comune di Arluno e a Cap Holding S.p.A., ulteriore ricorso da Acque Potabili S.p.A. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale n.165/2013 "Determinazioni in ordine alle tariffe del servizio idrico integrato con riferimento al metodo tariffario transitorio di cui alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica ed il gas n.585/2012", nonché della



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- la Deliberazione AEEGSI prevede un nuovo moltiplicatore tariffario solo per l'anno 2015 (pari a 1,169) da utilizzare per la definizione dei conguagli 2015.

A fronte della Deliberazione AEEGSI che non riconosce il canone non ricognitorio come un costo interno alla gestione del Servizio Idrico Integrato, appare opportuno che l'Azienda Speciale agisca per tutelare la propria posizione assunta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 n. 5 e del 08/05/2014 n.1, attraverso la proposizione di un ricorso avanti il TAR per la Lombardia, sede di Milano.

In ossequio al punto n. 5 del deliberato del soprarichiamato atto del 29/09/14 l'Ufficio d'Ambito ha assunto il ruolo di coordinatore far tutti i Comuni dell'Ambito intenzionati a proporre impugnativa della deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr in analogia alla posizione assunta dall'Ufficio d'Ambito medesimo assolvendovi in seno ad apposita adunanza del 24 ottobre 2014 (Prot. uff. Amb. n. 10622 del 01/10/2014 e Prot. Uff. Amb. n. 11373 del 17/10/2014).

Successivamente in data 07/11/2014 (Prot. Uff. Amb. n. 12458) è pervenuto il ricorso avanti al TAR Lombardia da parte di 56 Comuni dell'ambito della Provincia di Milano, contro la Deliberazione AEEGSI del 24/07/2014 n. 375/2014/R/Idr.

Nella medesima data è stato notificato all'Ufficio d'Ambito (Prot. Uff. Amb. n. 12456) ricorso contro la suddetta Deliberazione da parte del Comune di Santo Stefano Ticino che non ha ritenuto di associarsi agli altri 56 Comuni in considerazione del fatto che l'interesse dello stesso è di preservare la legittimità del Regolamento sul canone non ricognitorio approvato con Deliberazione Comunale la cui integrità sostanziale è ritenuta intaccata dalla Deliberazione AEEGSI sostenendo che vada riconosciuto indipendentemente dal riconoscimento del medesimo in tariffa.

Con deliberazione n. 10 del 14.11.2014 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno costituirsi - solo formalmente - nel giudizio di cui al ricorso del Comune di Santo Stefano Ticino poiché la posizione da questo assunta rischia di incidere sulla struttura economico-finanziaria del Piano d'Ambito e sulla copertura dei costi del servizio, considerato che la tariffa rappresenta l'unica fonte da cui trarre il corrispettivo per la gestione del servizio.

Ha, altresì, deliberato di prendere atto che il disciplinare sottoscritto il 09/10/2014 (Prot. Uff. Ambito n.10968) con cui lo Studio Legale Galbiati, Sacchi ed Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo è stato incaricato a rappresentare l'Azienda costituendosi in giudizio avverso la deliberazione AEEGSI del 24/07/2014 n. 375/2014/R/Idr è da ritenersi completo – ai sensi del disposto di cui all'art.5 – rispetto alla costituzione formale nel ricorso promosso dal Comune di Santo Stefano Ticino e pertanto nessun ulteriore compenso risulta dovuto stante la riconducibilità a quello per cui risulta già rappresentare gli interessi dell'Ufficio d'Ambito.

### **CAP HOLDING spa**

#### **Ricorso n. 599/2013**

In data 28.2.2013 (prot. Prov. Mi. n. 59921) è stato notificato da parte della società CAP HOLDING spa contro l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità n. 585/2012 e dell'allegato recante la "Regolazione TARIFFARIA DEI SII", strumento predisposto dall'Autorità per il calcolo delle tariffe e successivamente ricorsi per motivi aggiunti n. I – II – III – IV affidandone la difesa all'avvocatura provinciale.

In data 24.10.2014 il Tar con sentenza n. 2564/2014 ha accolto solo in parte il ricorso presentato da Cap Holding spa e pertanto in data 05.12.2014 l'Autorità Per l'Energia Elettrica ed Il Gas e Il Sistema Idrico ha notificato ricorso in appello avverso la sentenza suddetta contro Cap Holding e nei confronti di Provincia di Milano, ATO Città di Milano, ATO provincia di Monza e Brianza, ATO Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, ATO Pavia e Taverniti Achille notificato il 05.12.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 13908).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Con deliberazione n. 10 del 19.12.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prendere atto del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato presentato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico contro Cap Holding spa e nei confronti di Provincia di Milano, Ato Città di Milano, Ato Provincia di Monza e Brianza, Ato Provincia di Milano, Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito di Pavia ed il Sig. Achille Taverniti non costituiti in giudizio per l'annullamento della sentenza del TAR Lombardia n. 2564/2014 e altresì di demandare al Direttore Generale l'inoltro della suddetta deliberazione all'Avvocatura della Provincia di Milano dopo Città Metropolitana al fine di una più precisa ricostruzione dei fatti di causa.

In data 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860) è stata inviata al Settore Avvocatura della Provincia di Milano richiesta in merito allo stato del giudizio e lo stesso, con nota del 6/02/2015, dopo aver relazionato sui fatti di causa, ha espresso l'avviso di non rinnovare la costituzione in giudizio a mero scopo di monitoraggio dato che trattandosi di Autorità Giudiziaria con sede a Roma, questa volta per la costituzione vi sarebbero da sostenere i costi relativi alla domiciliazione presso un legale con studio a Roma.

Il Giudizio de quo, in relazione all'opportunità o meno dell'Ufficio d'Ambito di costituirsi, verterebbe principalmente su criteri generali di determinazione tariffaria stabiliti dall'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito si troverebbe in una posizione neutrale tenuto conto che lo stesso agisce in ogni caso applicando le linee guida e le indicazioni fornite dall'AEEGSI medesima in merito alla determinazione della tariffa.

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, non ha manifestato l'intenzione di costituirsi, che l'eventuale conferma della sentenza di primo grado potrebbe richiedere a questo Ufficio d'Ambito una modifica/ integrazione del Piano Tariffario e che pertanto potrebbe rivelarsi opportuna una mera costituzione formale al fine di tenere monitorato il giudizio ed il relativo esito.

Dato atto tuttavia della posizione neutrale dell'ufficio d'Ambito come sopra esplicitata e dei costi da sostenersi stante la domiciliazione Roma e che ad ogni buon conto che la costituzione della Società Cap Holding spa nel giudizio de quo possa essere sufficiente per acquisire elementi sull'andamento del giudizio (cfr deliberazione n.8 CdA 11/03/2015).

#### **Ricorso n. 846/2014**

Con riguardo al ricorso pendente avanti il TAR, R.G. n. 846/2014, proposto da CAP Holding, al fine di ottenere l'annullamento della

- Delibera dell'AEEGSI n.643/2013 del 27/12/2013 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" pubblicato sul sito dell'autorità in data 27.12.2013
- dell'Allegato A alla medesima recante "Metodo tariffario Idrico – MTI

si precisa che lo stesso risulta notificato all'Ufficio d'Ambito in data 27.02. 2014 (prot. uff. amb. n. 2011).

Nella vertenza in discorso si contestano solamente atti e deliberazioni dell'AEEGSI. E in effetti il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati portati a conoscenza dell'Ufficio d'Ambito solo mediante una mera notificazione, vale a dire solo per opportuna conoscenza. Pertanto non vi sarebbe un interesse diretto dell'Ufficio d'Ambito al giudizio in discorso.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Peraltro, segnaliamo che con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti CAP Holding ha impugnato la deliberazione AEEGSI n. 375/2014 (come noto oggetto di impugnazione anche dall'Ufficio d'Ambito) in merito al noto profilo del riconoscimento in tariffa del canone non ricognitorio.

Si segnala pertanto che, tenuto conto dell'oggetto della controversia, ove l'interesse dell'Ufficio d'Ambito sia quello di tenere monitorato il giudizio, questo sarebbe in ogni caso sotto controllo considerato che il contenuto del suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta connesso a quello proposto dall'Ufficio d'Ambito. In quest'ottica, allora, sarebbe superflua una costituzione in giudizio, seppure direttamente, da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Il Suddetto ricorso ai sensi della Convenzione in essere con la Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana è stato trasmesso al Settore Avvocatura il 03/03/2014 (Prot. Uff. Ambito 2113) ed a seguito di successiva richiesta del 24.12.2014 (Prot. Uff. Ambito n.14860), con propria del 6/02/2015, il Settore Avvocatura ha precisato che "a differenza del ricorso RG 599/2013 il ricorso RG 846/2014 non è stato notificato alla Provincia di Milano ma esclusivamente all'Ufficio d'Ambito, il Settore Avvocatura pertanto non può costituirsi in proprio bensì solo nell'interesse dell'ufficio d'Ambito" precisando tuttavia di non ravvisare l'opportunità di una costituzione che si rilevarebbe solo finalizzata al mero monitoraggio dell'andamento dello stesso, non essendo stati impugnati atti propri dell'Ufficio d'Ambito nemmeno con motivi di impugnazione per illegittimità derivata (cfr. deliberazione n.8 CdA 11/03/2015)

Dato atto che con deliberazione n.3 del 29/01/2014 è stato deliberato l'utilizzo del criterio di maggiore o minore complessità tecnica al fine di valutare se la difesa vada affidata all'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione ovvero debba essere affidata ad un legale esterno che per la comprovata esperienza possa garantire la miglior difesa tecnico/giuridica.

Ritenuto tuttavia che occorra dotarsi di apposito elenco di Avvocati esterni dal quale attingere le professionalità che consentano all'Azienda di dotarsi della migliore difesa nel rispetto della Legge e che pertanto dovrà essere previsto nel nuovo Piano Performance anno 2015 l'istituzione di tale elenco uniformandoci a quanto già posto in essere dalla Provincia di Milano oggi Città metropolitana.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

**DELIBERA**

1. di prendere atto di tutti i contenziosi che sino alla data odierna hanno interessato e interessano l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale;
2. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione all'Avvocatura della Città Metropolitana con particolare riferimento al sollecito della risposta da rendersi in ordine al ricorso avanzato da Enel Distribuzione S.p.A. già oggetto di precedenti richieste del 20.01.2015 (prot. uff. amb. N. 707) e del 11.02.2015 (prot. uff. amb. N. 1895) .
3. Di dare mandato al Direttore Generale di prevedere nel Piano delle Performance 2015 l'obiettivo di istituzione dell'elenco di Avvocati esterni dal quale attingere ogni qual volta si presentino cause di maggiore complessità tecnica che non consentano di affidare la difesa all'Avvocatura della Città Metropolitana ai sensi della Convenzione in essere.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 11.03.2015

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO  
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe data 11.03.2015

firma

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data firma

IL PRESIDENTE  
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano li \_\_ 11.03.2015

  
IL DIRETTORE GENERALE

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 11.03.2015

  
IL DIRETTORE GENERALE